

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4985
"Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. (UE) n. 1306/2013 - Modifiche ed integrazioni alla delibera n. X/3351 dell'1 aprile 2015"

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*», ed in particolare i seguenti articoli del Titolo VI «Condizionalità» e l'allegato II «regole di condizionalità di cui all'articolo 93 «CGO: Criteri di gestione obbligatori e BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali»:

 - l'art. 91, «Principio generale» che stabilisce i principi generali applicabili per il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'articolo 93;
 - l'art. 92, «Beneficiari interessati» che definisce i beneficiari interessati dall'applicazione del sopraccitato art. 91 (comma 1) ed i soggetti esclusi (comma 2);
 - l'art. 93, «Regole di condizionalità» che stabilisce che la condizionalità riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale (BCAA), come elencate nell'allegato II;
 - l'allegato II che organizza i CGO e le BCAA, per settori e temi principali così come di seguito, in sintesi, riportati:

- Settore «*Ambiente cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno*»
Temi principali:
 - Acque: CGO 1 - BCAA 1- BCAA 2- BCAA 3;
 - Suolo e stock di carbonio: BCAA 4- BCAA 5- BCAA 6;
 - Biodiversità: CGO 2 - CGO 3;
 - Livello minimo di mantenimento dei paesaggi: BCAA 7;
- Settore «*Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante*»
Temi principali:
 - Sicurezza alimentare: CGO 4 - CGO 5;
 - Identificazione e registrazione degli animali: CGO 6 - CGO 7 - CGO 8;
 - Malattie degli animali: CGO 9;
 - Prodotti fitosanitari: CGO 10;
- Settore «*Benessere degli animali*»
Tema principale:
 - Benessere degli animali: CGO 11 - CGO 12 -CGO 13;
- Settore «*Mantenimento dei pascoli permanenti*»
Tema principale:
 - Mantenimento dei pascoli permanenti: BCAA 8;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*», ed in particolare i seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «*Forestazione e imboschimento*» e «*Allestimento di sistemi agroforestali*» - premi annuali;
 - art. 28 «*Pagamenti agro climatico ambientali*»;
 - art. 29 «*Agricoltura biologica*»;
 - art. 30 «*Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua*»;
 - art. 31 «*Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*»;
 - art. 33 «*Benessere degli animali*»;
 - art. 34 «*Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste*»;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo

 e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*»;

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 «*recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*», ed in particolare gli articoli:
 - art. 46 «*Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*»;
 - art. 47 «*Vendemmia verde*»;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 «*che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità*», che, in relazione agli obblighi di condizionalità, prevede per i beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'applicazione delle norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Regolamento (UE) n. 1306/2013, mentre per i beneficiari di cui agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che continuino ad applicarsi le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal regolamento CE n. 1122/2009;

Considerato che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla Programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013, si applicano, nel corso dell'anno di impegno, ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare:

- ai sensi dell'articolo 36, lettera a): «*misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli*»:
 - punto i) «*indennità a favore degli agricoltori delle zone montane*»
 - punto ii) «*indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane*»
 - punto iii) «*indennità natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE*»
 - punto iv) «*pagamenti agroambientali*»
 - punto v) «*pagamenti per il benessere degli animali*»
- ai sensi dell'articolo 36, lettera b): «*misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali*»:
 - punto i) «*imboschimento di terreni agricoli*»
 - punto iv) «*indennità Natura 2000*»
 - punto v) «*pagamenti silvo-ambientali*»

Considerato altresì che gli obblighi di condizionalità, relativamente alla programmazione OCM Vino 2007-2013, si continuano ad applicare:

- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione volontaria (cfr. articolo 85 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);
- nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (cfr. articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);
- nel primo anno successivo alla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde (cfr. articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007);

Visti:

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*», ed in particolare l'allegato I, parte I, paragrafo 8 «*Descrizione delle misure selezionate*» che definisce, per alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale, il quadro delle disposizioni di riferimento - c.d. «baseline» - tra cui sono comprese anche le regole di

condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 «*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*», ed in particolare il titolo V «Sistema di controllo e sanzioni amministrative in materia di condizionalità»;
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014 «*che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento*», ed in particolare il capo 3 «Inverdimento» relativamente al prato permanente e alle aree di interesse ecologico;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, avente ad oggetto «*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*» che abroga il precedente decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015;

Dato atto che il sopracitato decreto ministeriale:

- recepisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e suoi regolamenti attuativi, definendo, tra l'altro, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalle inadempienze relative alla condizionalità nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità, anche in riferimento alla programmazione comunitaria 2007-2013;
- dispone, all'art. 22 (1), che le Regioni e le Province autonome specifichino con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l'elenco degli impegni di condizionalità applicabili a livello regionale per l'anno 2016;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale X/3351 del 1 aprile 2015 relativa alla «*Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013*» e in particolare:

- l'allegato 1 recante i Criteri di Gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli allegati 2 e 3 recanti rispettivamente l'elenco delle Aree Natura 2000 - Zone di Protezione speciale (ZPS), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati e l'elenco delle Aree Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- l'allegato 4 recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);

Ritenuto necessario modificare la sopra citata delibera n. X/3351 del 2015 al fine di definire le regole di condizionalità per l'anno 2016, in attuazione delle modifiche normative intervenute;

Considerato che, ai fini della definizione del regime di condizionalità nell'anno 2016, per recepire le intervenute modifiche normative è necessario procedere alla revisione dei soli allegati 1, 2 e 3 della delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015 secondo quanto riportato all'allegato A «*Modifiche ed aggiornamenti relativi ai contenuti degli allegati n. 1,2,3 alla d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015*»;

Considerato altresì che, l'allegato 4 alla delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015 rimane invariato;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e numerosità delle tematiche che rientrano nell'ambito della condizionalità è stato costituito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura n. 12036 del 11 dicembre 2014, un Gruppo di Lavoro regionale (GdL) interdirezionale finalizzato alla definizione e all'aggiornamento del regime di condizionalità (PAC 2014-2020);
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno formulato proposte di modifica e di aggiornamento ai testi vigenti, sulla base del-

le modifiche normative intervenute sia a livello nazionale che regionale;

- tali proposte sono state condivise nel corso dell'incontro in seduta plenaria tenutosi in data 14 dicembre 2015 e definite con successive comunicazioni;
- le proposte di modifica e di aggiornamento formulate dal GdL sono riportate nel sopra richiamato allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- il testo aggiornato degli allegati 1, 2 e 3 alla delibera n. X/3351 del 1 aprile 2015 è riportato nell'allegato B denominato «*Testo coordinato degli allegati 1,2 e 3 - Modifica alla d.g.r. n. X/3351/2015*», parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che, come previsto dall'art. 22 del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, la proposta di delibera è stata sottoposta al preventivo parere del Mipaaf, che si è espresso favorevolmente con nota n. 0005409 del 1 marzo 2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2016;

Considerato inoltre che, relativamente alla BCAA 1 «*Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*», in base all'aggiornamento degli stati ecologici e chimici dei corpi idrici elencati nel:

- Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con delibera n. 2 del 22 dicembre 2015;
- Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con delibera n. 7 del 17 dicembre 2015;

è necessario aggiornare su Sis.Co. (Sistema informativo delle Conoscenze) la relativa cartografia, per mettere a disposizione delle imprese agricole l'informazione relativa ai corpi idrici interessati dalla realizzazione o non eliminazione della fascia inerbita e all'ampiezza di detta fascia inerbita, che potrebbe risultare differente rispetto a quella degli anni precedenti;

Considerato che gli indici di verifica finalizzati alla graduazione del livello di violazione da applicare agli impegni di condizionalità descritti nell'allegato B alla presente delibera saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2016, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità e in attuazione dell'allegato 3 del decreto n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita ad aggiornare i riferimenti normativi dovuti alle modifiche del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario della delibera attualmente efficace;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche della delibera della Giunta Regionale X/3351 del 1 aprile 2015 di cui all'allegato A «*Modifiche ed aggiornamenti relativi ai contenuti degli allegati n. 1,2,3 alla d.g.r. n. X/3351 del 1 aprile 2015*» e, contestualmente, il testo integrato e coordinato delle disposizioni regionali concernenti il regime di condizionalità per l'anno 2016, di cui all'allegato B denominato «*Testo coordinato degli allegati 1, 2 e 3 - Modifica alla d.g.r. n. X/3351/2015*», parti integranti e sostanziali della presente delibera;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del decreto ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 1(2), si applicano:

- a) ai beneficiari di pagamenti diretti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) ai beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno 2014 - 2018 per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) ai beneficiari di premi annuali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b): «*Forestazione e imboschimento*» e «*Allestimento di sistemi agroforestali*»;
 - art. 28 «*Pagamenti agro climatico ambientali*»;
 - art. 29 «*Agricoltura biologica*»;

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

- art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua»;
 - art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
 - art. 33 «Benessere degli animali»;
 - art. 34 «Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste»;
- d) ai beneficiari dei premi annuali i cui impegni sono stati assunti ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare:
- ai sensi dell'articolo 36, lettera a): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli»:
 - punto I «indennità a favore degli agricoltori delle zone montane»;
 - punto II) «indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane»;
 - punto III) «indennità natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE»;
 - punto IV) «pagamenti agroambientali»;
 - punto V) «pagamenti per il benessere degli animali»;
 - ai sensi dell'articolo 36, lettera b): «misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali»:
 - punto I) «imboschimento di terreni agricoli»;
 - punto IV) «indennità Natura 2000»;
 - punto V) «pagamenti silvo-ambientali»;
- e) ai beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per la vendemmia verde e di pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 103 septuaginta e 85 unguibus del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
3. di stabilire, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4. di dare mandato alla Direzione Generale Agricoltura di aggiornare su Sis.Co. (Sistema informativo delle Conoscenze) la cartografia relativa alla BCAA 1 «Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua»;
5. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito della Direzione Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Modifiche ed aggiornamenti relativi ai contenuti degli allegati n. 1,2,3 alla DGR n. X/3351 del 1 aprile 2015.

<p>A seguito dell'approvazione del DM n. 3536/2016 e a seguito delle proposte di modifica e aggiornamento emerse dal Gruppo di Lavoro interdirezionale Condizionalità, il regime di condizionalità per l'anno 2016 è stato modificato, come di sotto riportato.</p>	
<p>ALLEGATO 1 – ELENCO CRITERI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (BCAA)</p>	
<p>CGO 1 – ANNO 2015</p>	<p>CGO 1 – ANNO 2016</p>
<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di: - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</p>	<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di: - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Recepimento nazionale e regionale</p> <p>Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla</p>	<p>Recepimento nazionale e regionale</p> <p>E' stata stralciata la Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, e tutti i relativi recepimenti regionali (DGR n. IX/2379 del 22 dicembre 2011 e DDG 386 del 24 gennaio 2012 smi) ed eliminati nel testo tutti i riferimenti</p>

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

e

DGR n. IX/2379 del 22 dicembre 2011 presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero c(2011) 7770];

DDG 386 del 24 gennaio 2012 "Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della Decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" così come modificata dal **DDG 295 del 22/1/2013** "Modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con decreto n. 386 del 24/01/2012".

D.d.g. 28 ottobre 2014, n. 9977 - "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2014/2015" che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare con successivo atto tali periodi di divieto sulla base del verificarsi di particolari condizioni agrometeorologiche.

D.d.g. 13 novembre 2014, n. 10588 - Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2015, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. N. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al ddg n. 386/2012 (deroga nitrati).

relativi ad essi.

E' stata inserita ex novo **la DGR X/4585 del 17 dicembre 2015** avente per oggetto "Programma di azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile: proroga dei termini di validità della deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2208 del 14/09/2011.

Il Ddg n. 9977/2014 è stato sostituito da:

d.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8921 - "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2015/2016" che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare con successivo atto tali periodi di divieto sulla base del verificarsi di particolari condizioni agrometeorologiche.

Il Ddg n. 10588/2014 è stato sostituito da:

D.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8920 - Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2016, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. N. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili).

BCAA 1 – ANNO 2015	BCAA1 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione</p> <p>Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. 	<p>Ambito di applicazione</p> <p>Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Allegato 5</p> <p>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco".</p>	<p>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5</p> <p>Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015 (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni</p>
<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola Al fine di proteggere le acque superficiali e</p>	<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola Al fine di proteggere le acque superficiali e</p>

sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- (.....)
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati **nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco"** del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

a) Divieto di fertilizzazione

(...)
L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione, costituendo al contempo violazione per il CGO 1 e, in caso di adesione alla Misura 214 del PSR 2007 – 2013 e alla Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020, anche per il Requisito Minimo dei Fertilizzanti, viene considerata un'unica infrazione.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati **nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco"** del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo **stato complessivo del corpo idrico** così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- (...);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati **nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.**

a) Divieto di fertilizzazione

(...)
L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati **nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.**

E' stata stralciato il riferimento alla classificazione dello stato complessivo del corpo idrico.

BCAA 2 – ANNO 2015	BCAA2 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. 	<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:</p> <p>a) in caso di prelievo da acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica o di miglioramento fondiario di secondo grado (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola 	<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:</p> <p>a) in caso di prelievo da acque superficiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua

limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata; - (...)	erogata; - (...)
BCAA 3 – ANNO 2015	BCAA 3 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. 	<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i, - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
BCAA 4 – ANNO 2015	BCAA 4 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione: <u>Per l'impegno di cui alla lettera a):</u> Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; <u>Per l'impegno di cui alla lettera b):</u> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 	<p>Ambito di applicazione: <u>Per l'impegno di cui alla lettera a):</u> Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali; <u>Per l'impegno di cui alla lettera b):</u> Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n.

<p>1305/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. <p>con l'<u>esclusione</u> delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.</p>	<p>1305/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>con l'<u>esclusione</u> delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.</p> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 e del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>	<p>Deroghe</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>
BCAA 5 – ANNO 2015	BCAA 5 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione:</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 	<p>Ambito di applicazione:</p> <p>Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a)

<p>- premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005</p> <p>- premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005</p> <p>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i.</p>	<p>punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,</p> <p>- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>BCAA 6 – ANNO 2015</p>	<p>BCAA 6 – ANNO 2016</p>
<p>Ambito di applicazione Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.</p>	<p>Ambito di applicazione Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>CGO 2 – ANNO 2015</p>	<p>CGO 2 – ANNO 2016</p>
<p>Recepimento regionale (...) DGR n. X/632 del 6 settembre 2013 – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).</p>	<p>Recepimento regionale (...) DGR n. X/632 del 6 settembre 2013 – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).</p> <p>DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015 - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale</p>

	<p>(PEAR).</p> <p>DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.</p>
<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. <p>e</p> <p>le superfici forestali per le quali sia richiesto un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005, limitatamente ai premi annuali.</p>	<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i, - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel rispetto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS) e Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS approvate da Regione; - Norme regolamentari (norme tecniche di 	<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel rispetto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A, - Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B; - Norme regolamentari (norme tecniche di

<p>attuazione – NTA) previste dai piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</p>	<p>attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dai piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS - prive di piano di gestione -, approvate con la DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015.
<p>Misure di conservazione specifiche per la tipologia di zone di protezione speciale</p> <p>1) ZPS in ambienti aperti alpini</p> <p>a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;</p> <p>(...)</p>	<p>Misure di conservazione specifiche per la tipologia di zone di protezione speciale</p> <p>1) ZPS in ambienti aperti alpini</p> <p>a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del</p>

<p>2) ZPS in ambienti forestali alpini</p> <p>a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;</p>	<p>progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;</p> <p>(...)</p> <p>2) ZPS in ambienti forestali alpini</p> <p>a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;</p>
--	---

CGO 3- ANNO 2015	CGO 3 – ANNO 2016
<p>Recepimento nazionale (...) Decreto Ministeriale 30 aprile 2014 – Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014)</p> <p>Recepimento regionale (...) - DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014 – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.</p>	<p>Recepimento nazionale (...) Decreto Ministeriale 30 aprile 2014 – Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014).</p> <p>Decreto Ministeriale 2 dicembre 2015 Designazione della ZSC IT2010012 “Brughiera del Dosso”, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”.</p> <p>Recepimento regionale (...) - DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014 – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 “Brughiera del Dosso”, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.</p> <p>- DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.</p>
<p>Ambito applicazione</p> <p>Qualsiasi superficie agricola, ricadente in SIC e ZSC, dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 “Pagamenti agroambientali” del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 “Imboschimento di terreni agricoli” del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. <p>e</p> <p>le superfici forestali, ricadenti in SIC e ZSC, per le</p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in</p>

<p>quali sia richiesto un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005, limitatamente ai premi annuali.</p>	<p>conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto delle:</p> <p>1) Misure di Conservazione approvate da Regione con deliberare:</p> <p>a) DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013 – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.</p> <p>b) DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014 – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. del DM 184/2007 e s.m.i.;</p> <p>2) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) dei piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</p> <p>Sulle superfici che ricadono in SIC che non dispongono di un piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, l'azienda deve rispettare le seguenti disposizioni, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007: (...)</p>	<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto delle:</p> <p>1) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione approvate da Regione con deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013 che adotta le Misure di Conservazione relative ai SIC e le Misure sito-specifiche per 46 SIC; • DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014 che approva le Misure di Conservazione relative al SIC IT2010012 "Brughiera del Dosso"; • DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015 che adotta, tra l'altro, le Misure di Conservazione relative per i 62 SIC, privi di un piano di gestione; <p>2) Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) dei piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.</p> <p>Sulle superfici che ricadono in SIC, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, che non dispongono di un piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, l'azienda deve rispettare le seguenti disposizioni, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007: (...)</p>
BCAA 7 – ANNO 2015	BCAA 7 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 	<p>Ambito di applicazione Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a)

<p>1307/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 - premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" del regolamento CE n. 1698/2005 - premi annuali previsti dall'articolo 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del regolamento CE n. 1698/2005 - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/07 del Consiglio e s.m.i. 	<p>punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i. <p>Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, la presente BCAA prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, e la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati¹ o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.</p> <p>(1) Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p>	<p>Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede il mantenimento degli alberi monumentali, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati¹ o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.</p> <p>Gli alberi monumentali sono identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.</p> <p>(1) Per albero isolato si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone, riportate all'allegato C del Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi - Norme forestali regionali.</p>
<p>CGO 4 – ANNO 2015</p>	<p>CGO 4 – ANNO 2016</p>
<p>Ambito di applicazione</p> <p>Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>

<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>(...) Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III del Reg. CE n. 183/2005 come sottospecificato:</p> <p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Immagazzinamento dei mangimi. I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p>2. Distribuzione I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.</p>	<p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>(...) Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III del Reg. CE n. 183/2005 come sottospecificato:</p> <p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Immagazzinamento dei mangimi. I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p>2. Distribuzione Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.</p>
CGO 5 – ANNO 2015	CGO 5 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p> <p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o producono latte, uova, miele.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-</p>

caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.	caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele, deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.
CGO 6 – ANNO 2015	CGO 6 – ANNO 2016
Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.	Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
CGO 7 – ANNO 2015	CGO 7 – ANNO 2016
Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.	Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Recepimento nazionale (...) Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)	Recepimento nazionale (...) Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166). Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del passaporto per animali della specie bovina-bufalina.
Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola (...) <i>b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN</i> (...) Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a: <ul style="list-style-type: none"> - (...) - inviare entro 7 giorni all'Autorità competente 	Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola (...) <i>b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN</i> (...) Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a: <ul style="list-style-type: none"> - (...) - inviare entro 7 giorni all'Autorità competente

<p>(ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto.</p> <p>Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) - consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto. <p>c) <i>Identificare correttamente i capi</i> (...) Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto.</p> <p>(...)</p> <p>Con deliberazione n° X/1105 del 20/12/2013 (BURL 8 gennaio 2014) è stato approvato da parte della DG Salute il progetto sperimentale "dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione degli animali della specie bovina" di cui all' allegato C2, nel quale è previsto che il passaporto bovino non sia rilasciato ai capi per i quali sussistono le condizioni di applicazione del progetto. Il progetto è stato avviato in data 26 febbraio 2014, a seguito di comunicazione da parte della DG Salute di piena operatività delle funzionalità dedicate in Banca Dati Regionale.</p>	<p>(ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto, laddove sia stato stampato.</p> <p>Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) - consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto, laddove sia stato stampato. <p>c) <i>Identificare correttamente i capi</i> (...) Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale. Tale modalità vale anche per i capi nati nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2015 ed il 30 aprile 2015 in Regione Lombardia non destinati a scambi comunitari (nota MS n.0011777-04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P.).</p> <p>(...)</p> <p><i>E' strato stralciato il riferimento alla DGR n° X/1105 del 20/12/2013 in quanto tale sperimentazione non è più in essere dopo l'emanazione della sopracitata nota ministeriale</i></p>
CGO 8 – ANNO 2015	CGO 8 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicapri.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicapri.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>

<p>Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p><i>c) Identificare correttamente i capi (...)</i> <u>Capi nati dopo il 31 dicembre 2009</u> (...). Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale.</p>	<p>Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p><i>c) Identificare correttamente i capi (...)</i> <u>Capi nati dopo il 31 dicembre 2009</u> (...). Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale.</p>
<p>CGO 9 – ANNO 2015</p>	<p>CGO 9 – ANNO 2016</p>
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>CGO 10 – ANNO 2015</p>	<p>CGO 10 – ANNO 2016</p>
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
<p>Recepimento regionale</p> <p>- DGR 25 novembre 2002 n. VII/11225 Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (BURL n. 50 del 9 dicembre 2002).</p>	<p>Recepimento regionale</p> <p>- DGR 6 marzo 2015 n. X/3233 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - (di concerto con il vicepresidente Mantovani e gli assessori Aprea e Terzi)".</p> <p>(Tale DGR, tra l'altro, revoca la d.g.r. n. VII/11225 del 25/11/2002).</p>
<p>Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:</p>	<p>Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola</p> <p>L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:</p>

<p>a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) - corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 	<p>a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (...) - corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente (*); - (...) <p>(*) Nel testo della CGO 10 sono state riportate integralmente le caratteristiche del deposito dei prodotti fitosanitari approvate dall'allegato VI punto VI.1 del DM 22/12/2014).</p>
CGO 11 – ANNO 2015	CGO 11 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
CGO 12 – ANNO 2015	CGO 12 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>
CGO 13 – ANNO 2015	CGO 13 – ANNO 2016
<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici.</p>	<p>Ambito di applicazione Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici.</p> <p>Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>

Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola	Criteria di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola (Tra i procedimenti di allevamento sono stati esplicitati per esteso anche quelli relativi agli animali allevati per il valore della loro pelliccia).
BCAA 8 – ANNO 2015	BCAA 8 – ANNO 2016
Ambito di applicazione I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.	Ambito di applicazione I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Descrizione degli impegni (...) <p>Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, nel 2015, si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.</p> <p>Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015.</p>	Descrizione degli impegni (...) <p>Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, nel 2016, si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.</p> <p>Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016.</p>

Inoltre:

- **l'allegato 2** denominato "Aree Natura 2000 – Elenco Zone di Protezione speciale" è stato modificato inserendo i nuovi riferimenti normativi delle misure di conservazione approvate nel corso del 2015 per le ZPS interessate.
- **l'allegato 3** denominato "Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione", è stato modificato inserendo i nuovi riferimenti normativi delle misure di conservazione approvate nel corso del 2015 e le denominazioni di alcuni Enti Gestori dei siti Natura 2000.

“Testo coordinato degli allegati 1,2 e 3 - Modifica alla DGR n. X/3351/2015”

Allegato 1 - Elenco CGO e BCAA

SETTORE

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
- **Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, definizione di “zone vulnerabili”
- **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**
 - Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **Art. 112 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.** “Utilizzazione agronomica”
- **D.M. 19 aprile 1999**, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006)

Recepimento regionale

- **L.R. n. 31/2008 e s.m.i.** - Titolo VIII quater “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari”
- **DGR VII/1048 del 28 luglio 2004** “Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica” (BURL SO n. 35 del 23 agosto 2004)
- **DGR VIII/2244 del 29 marzo 2006** “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003 (2° Supplemento straordinario BURL n° 15 del 13 aprile 2006)
- **DGR VIII/3297 del 11 ottobre 2006** “Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione (BURL SO n° 45 del 6 novembre 2006) così come confermate con DGR IX/4984 del 07/03/2013 “Determinazioni in ordine alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola in attuazione all'art. 36, comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012”;

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

- **DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011** avente per oggetto "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile" (Serie Ordinaria BURL n.38 – del 22 settembre 2011);
- **DGR X/4585 del 17 dicembre 2015** avente per oggetto "Programma di azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile: proroga dei termini di validità della deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2208 del 14/09/2011.

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

La Regione Lombardia ha approvato le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui alla DGR VIII/3297 dell'11 ottobre 2006.

La Regione Lombardia ha approvato il programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile e adeguato i rispettivi criteri e norme tecniche generali di cui alla DGR n. IX/2208 del 14 settembre 2011, la cui validità è stata prorogata con DGR n. X/4585 del 17/12/2015.

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, le cui superfici aziendali ricadono in zone vulnerabili ai nitrati, che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento, di seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli ammendanti e, comunque, tutti gli apporti azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti azotati

Impegni a) Adempimenti amministrativi

La comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento e la comunicazione per l'utilizzazione agronomica da parte delle aziende non zootecniche da parte dell'impresa localizzata in zona vulnerabile deve essere presentata mediante la procedura predisposta dalla Regione Lombardia e conservata presso l'azienda su supporto cartaceo. La stessa, redatta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato III PARTI B e C della DGR 2208/2011, deve riportare quantità, tempi e modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, nonché i fertilizzanti organici, minerali, di sintesi e ammendanti utilizzati.

Il Programma Operativo Aziendale (POA) deve essere presentato dal legale rappresentante dell'azienda. Il Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA), limitatamente al 1° anno di presentazione, deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda. La redazione del PUA negli anni successivi al primo può prescindere dall'apporto di un professionista in caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali. Se in

base alla classe dimensionale un'azienda non è tenuta ad alcuna forma di comunicazione, dovrà comunque essere in possesso o dotarsi di idonee strutture di stoccaggio e rispettare le norme generali di utilizzo dei fertilizzanti.

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento

Le aziende agricole esistenti devono provvedere a predisporre idonea Comunicazione, in relazione alla classe dimensionale in cui rientrano, come da tabella sotto riportata e indicazioni di cui all'Allegato III della DGR 2208/2011.

Comunicazione (POAs/POA) per le aziende nuove.

Le aziende nuove sono tenute alla presentazione della comunicazione come da prospetto 1 "obblighi di comunicazione in funzione della classe dimensionale degli allevamenti e tipologie aziendali" di cui all'art. 24 della DGR 2208/2011 (vedi tabella). L'adeguamento alle condizioni del programma, inclusa la capacità minima di stoccaggio, deve essere dimostrato ai fini dell'inizio dell'attività.

CLASSE DIMENSIONALE	POSTI BESTIAME CORRISPONDENTI	TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE			
		COMUNICAZIONE		PUA	
Azoto da e.a. al campo prodotto e/o utilizzato		SEMPLIFICATA (POAs)	COMPLETA (POA)	SEMPLIFICATO (PUAs)	COMPLETO (PUA)
Minore o uguale a 1000 Kg/anno	<p>Avicoli Inf. o uguali a 2174 posti ovaiole Inf. o uguali a 4000 posti broilers</p> <p>Suini Inf. o uguali a 90 grassi da 100 Kg di p.v. Inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg</p> <p>Bovini Inf. o uguali a 12 vacche in produzione Inf. o uguali a 23 vacche nutrici Inf. o uguali a 27 capi in rimonta Inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso Inf. o ugualia 116 vitelli a carne bianca</p>	Esonero	Esonero	Esonero	Esonero
Da 1001 a 3000 Kg/anno	<p>Avicoli Da 2175 a 6520 posti ovaiole Da 4001 a 12000 posti broilers</p> <p>Suini Da 91 a 270 grassi da 100 Kg di p.v. Da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg</p> <p>Bovini Da 13 a 36 vacche in produzione Da 24 a 68 vacche nutrici Da 28 a 83 capi in rimonta Da 31 a 90 bovini all'ingrasso Da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p>	X	Esonero	Esonero	Esonero
Da 3001 a 6000 Kg/anno	<p>Avicoli Da 6521 a 13000 posti ovaiole Da 12001 a 24000 posti broilers</p> <p>Suini Da 271 a 540 grassi da 100 Kg di p.v. Da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p>Bovini Da 37 a 72 vacche in produzione Da 39 a 136 vacche nutrici Da 84 a 166 capi in rimonta Da 91 a 180 bovini a carne bianca</p>	-	X	X	-
Superiore a 6000 Kg/anno	<p>Avicoli Da 13001 a 40000 posti ovaiole Da 24001 a 40000 posti broilers (limite superiore relative alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p>Suini Da 541 a 2000 grassi Da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg</p>	-	X	-	X

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

	(limite superiore relative alle aziende di cui al d.lgs 59/2005) Bovini Da 73 a 416 vacche in produzione Da 137 a 421 vacche nutrici Da 167 a 833 capi in rimonta Da 181 a 625 bovini all'ingrasso Da 698 a 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)				
Allevamenti con più di 500 UBA		-	x	-	x
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 152/2006 e smi (Autorizzazione Integrata Ambientale)	Avicoli Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 Kg	-	x	-	x

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica da parte delle aziende non zootecniche

Le aziende di cui all'art. 25 della DGR 2208/2011 che utilizzano dosi di fertilizzante diverso degli e.a. con contenuto di azoto superiore a 3.000 kilogrammi per anno, sono tenute alla presentazione della comunicazione (POA) comprensiva di PUAs. Se la dose di fertilizzante di cui sopra eccede i 6.000 Kg sono tenute alla presentazione di un POA comprensivo di PUA. Gli adempimenti amministrativi sono riassunti nel prospetto 2 "Prospetto n. 2 - "Obblighi di comunicazione in funzione del quantitativo d'uso di azoto di provenienza diversa dagli e.a." di cui al sopracitato articolo della DGR 2208/2011 (vedi tabella).

CLASSE DIMENSIONALE	TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE			
	COMUNICAZIONE		PUA	
	SEMPLIFICATA (POAs)	COMPLETA (POA)	SEMPLIFICATO (PUAs)	COMPLETO (PUA)
Minore o uguale a 3000 Kg/anno di N di provenienza diversa da e.a.	Esonero	Esonero	Esonero	Esonero
Da 3001 a 6000 Kg/anno di N di provenienza diversa da e.a.	-	x	x	-
Superiore a 6000 Kg/anno di N di provenienza diversa da e.a.	-	x	-	x

E' obbligo del gestore dell'azienda provvedere ad aggiornare informaticamente e conservare in azienda la documentazione qualora subentrino modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni utilizzati agronomicamente. Il POA/POAs ha validità 5 anni fatte salve eventuali modifiche che, se non sostanziali, comportano aggiornamento informatico dello stesso, e, se sostanziali, comportano la ripresentazione del POA/POAs.

Il PUAs/PUA deve essere annualmente:

- aggiornato informaticamente utilizzando il supporto predisposto dalla Regione Lombardia per l'applicazione della Direttiva Nitrati;
- conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli.

Ai sensi dell'art. 27 della DGR 2208/2011, le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono tenere presso la sede aziendale copia della carta tecnica regionale scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli appezzamenti ed un registro relativo all'utilizzazione degli e.a. ed altri fertilizzanti azotati (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) su cui registrare il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla CTR, la data dell'intervento.

Con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa.

Per il 2016 il riferimento è il Decreto del Direttore generale d.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8920- Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2016, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. N. 2208/2011 allegato 1 (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 – allegato 2 (zone non vulnerabili).

Impegni b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento

Lo stoccaggio degli e.a. destinati all'utilizzazione agronomica deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base alla consistenza di allevamento, secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a garantirne il corretto impiego agronomico.

b1) - Strutture di stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portata sufficiente a sostenere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e degli eventuali mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o muro perimetrale di contenimento con possibilità di accesso ai mezzi meccanici per l'apporto e l'asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. In generale, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1 e all'art. 9 della DGR 2208/2011.

b2) - Strutture per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere, ove previsto, anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, interessate dalla presenza di e.a.. E' necessario prevedere l'esclusione delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura, atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti.

E' possibile realizzare anche contenitori in terra così come descritti all'art. 11 della DGR 2208/2011. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami nel caso di costruzione di nuove strutture di stoccaggio o ampliamento di quelle esistenti, deve essere previsto il frazionamento dello stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Qualora la stabilizzazione dell'e.a. sia garantita da un trattamento preliminare dello stesso (quali ad esempio la digestione anaerobica) la suddivisione delle strutture di stoccaggio in più bacini non è necessaria.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato, ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non inferiore al volume prodotto in 120 giorni in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri con coltivazione dei terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini.

In assenza di tali condizioni e per tutti gli altri allevamenti il volume di stoccaggio deve essere di almeno 180 giorni. Per le dimensioni, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento all'Allegato III PARTE A tabella 1 della DGR 2208/2011.

Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti limitatamente alle parti di nuova edificazione non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna).

Impegni c) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti

c.1) *Accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli*, esclusi gli altri materiali assimilati

Condizioni per accumulo

- deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica
- è ammesso solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni
- è consentito solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi
- deve avere una durata non superiore a tre mesi
- la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi
- non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.
- deve essere realizzato prevedendo tutti gli accorgimenti per contenere ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e per garantire il mantenimento di condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

c.2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

L'utilizzo agronomico è vietato:

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII¹/2244 del 29 marzo 2006;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone.

- 2) Su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno – invernale, di norma dal 1 Novembre a fine febbraio; in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
 - 90 giorni, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20%, ed assenza di percolati, per il quale se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il divieto vige dal 15 dicembre al 15 gennaio;
 - 120 giorni, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Per le modalità applicative del presente divieto si applica quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art.26 del D.M. 7/04/2006;
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente
- 9) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità, di norma sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15%, applicando ove possibile l'aratura entro le 12 ore successive. L'applicazione del letame su pendenze superiori al 10% è in ogni

caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

c.3) Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; Tali disposizioni "non si applicano" ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone arboree o arbustive.

2) su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

3) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

5) nella stagione autunno invernale, di norma dal 1° novembre a fine febbraio; in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
- 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;

6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;

7) in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti - alla alimentazione umana;

8) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

9) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

10) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;

11) di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate delle migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

12) in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;

13) nelle aree di salvaguardia così come definite dalla sez. II capo II art. 94 del D.lgs 152/06;

14) se si applicano le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada a bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.

c.4) Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi, derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. n. 99 del 1992, deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del presente CGO l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali.

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
- 3) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) interessati da boschi naturali;
- 7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
- 11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

c.5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.:

L'utilizzo agronomico è vietato:

- 1) Entro le seguenti distanze dai corpi idrici naturali:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Piano di tutela e uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII/2244 del 29 marzo 2006;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è opportuna una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce boscate tampone;
- 2) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- 3) nei boschi, fatte salve diverse disposizioni regionali;
- 4) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- 5) nella stagione autunno invernale per un periodo di 90 giorni (dal 1 novembre a fine febbraio) per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di Azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale.
- 6) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- 7) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- 8) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Su terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto definito dal CBPA in relazione alla lavorabilità dei suoli, alle sistemazioni idraulico-agrarie e alle modalità di spandimento.

Con i provvedimenti del Direttore generale agricoltura vengono individuati i periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati. Per la stagione autunno-vernina 2015/2016 il provvedimento in vigore è il d.d.g. 27 ottobre 2015, n. 8921- "Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al D.M. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2015/2016" che prevede, tra l'altro, la possibilità di modificare con successivo atto tali periodi di divieto sulla base del verificarsi di particolari condizioni agrometeorologiche.

Impegni d) il rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti**d1) Dosi di applicazione degli e.a.**

Sui terreni agricoli devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente gli e.a. le cui quantità di applicazione devono tenere conto del rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato III PARTE C della DGR 2208/2011. La quantità di e.a. nella SAU ricadente in zona vulnerabile non deve in ogni caso superare un apporto superiore a 170 kg per ettaro e per anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale distribuito sui terreni ricadenti in ZVN; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato III parte A della DGR 2208/2011. In alternativa possono essere utilizzati altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'Allegato III PARTE A.

Il limite d'uso di 170 kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs. 29 aprile 2010 n.75 e dalle acque reflue. Il digestato, i fertilizzanti azotati, per entrambi se di origine organica non zootecnica, e i fanghi di depurazione come normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel rispetto del bilancio dell'azoto calcolato secondo quanto sopra stabilito, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista per gli effluenti di allevamento.

Gli apporti massimi di azoto utilizzabile per le singole colture non possono superare le quantità previste dall'Allegato I bis della DGR 2208/2011 (Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture - MAS). Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 kg di azoto è riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile. In caso di digestione anaerobica, il cui processo preveda l'aggiunta di biomassa agli effluenti di allevamento, è soggetta al limite di 170 kg/ha/anno la quota parte dell'azoto derivante da questi ultimi. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto.

d2) Dosi applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a.

La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture nel rispetto della metodologia, riportata nell'Allegato III PARTE C della DGR 2208/2011, inerente il calcolo del bilancio dell'azoto. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti di cui all'Allegato I bis della DGR 2208/2011 (Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture - MAS).

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**Ambito di applicazione**

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Normativa nazionale e sovra – regionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
 - o Art 117 , commi 1 e 2 (*Piano di gestione*)
 - o Parte III "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*":
 - Sezione I - Titolo II "*I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi*" Capo I "*Distretti idrografici*"
 - Sezione II "*Tutela delle acque dall'inquinamento*" - Titolo II "*Obiettivi di qualità*" Capo I - *Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76)*
 - o Allegato alla parte III ed in particolare:
 - Allegato 1 "*Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale*" e s.m.i.
 - Allegato 3 "*Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica*"
 - Allegato 4 "*Contenuti dei piani*" - Parte A. *Piani di gestione dei bacini idrografici*
- **D.M. 131/2008** - *Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.* (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **Decreto 17 luglio 2009** - *Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque.* (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 260/2010** - *Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo* (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015** (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Elaborato 5
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2015** (art. 13 e allegato VII della Direttiva 2000/60/CE) – Volume 2A - Repertorio dei corpi idrici; Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
 - la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
- Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente BCAA stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni

Devono essere rispettati i divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti inorganici entro i 5 metri dai corsi d'acqua. Inoltre devono essere rispettati i divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, dei liquami, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

ammendanti organici secondo quanto stabilito dalla DGR IX/2208 del 14/09/2011 sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica,

- si intende rispettato con il limite di 3 metri;
- si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertilizzazione con micro-portata di erogazione.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; la sua ampiezza varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico² associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono"

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".


In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera h) del regolamento UE n. 1307/13.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:

a) in caso di prelievo da acque superficiali:

- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- o aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
 - b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia;
- o possedere Domanda per il rilascio o Licenza di attingimento rilasciata dalla provincia la cui durata non è superiore all'anno ed è rinnovabile massimo 5 volte, e rispettare la portata massima di acqua attingita non superiore a 40 l/s, nonché il volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

b) in caso di prelievo da acque sotterranee:

- aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

Si precisa che il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha alla provincia.

E' esente, in quanto non pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni, l'uso domestico di acque sotterranee, che peraltro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o 1.500 mc/a), che non sia per fini irrigui e l'uso domestico di acque sotterranee che non configuri un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5)
- **D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"** (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)
- **Reg. 24 marzo 2006, n. 2** recante "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26." (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13)
- **Titolo VII "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione" della L.R. 5-12-2008 n. 31** recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale". (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

Si riportano alcune disposizioni normative per definire i limiti della BCAA sull'uso delle acque irrigue rispetto ad altri usi:

R.D. 11-12-1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici."(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5)

- Comma 1 Articolo 17 di seguito riportato:
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Comma 2 Articolo 17 di seguito riportato:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- Comma 6 Articolo 23 di seguito riportato:
Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20 novembre 1916, numero 1664 (*), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'art. 21 della presente legge.
- Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione (**).

(*) Abrogato dal R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161.

(**) La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata dalla L. 8 gennaio 1952, n. 42, dalla L. 2 febbraio 1968, n. 53 e dalla L. 24 maggio 1978, n. 228.

D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale"(G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.)

Commi 3, 4 e 5 Articolo 167. Usi agricoli delle acque di seguito riportati:

- Comma 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Comma 4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
- Comma 5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

Articoli 90 e 91 della L.R. 5-12-2008 n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1).

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 si dividono in:

- Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

Le aziende devono:

- rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

- Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

- possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
- rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Per l'impegno di cui alla lettera b): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28,

paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso:
 - b.1) la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 - b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Per gli impegni di cui alla lettera b) e c): Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28,

paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei sui terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno a) sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. sono ammesse deroghe in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4 (1) lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. La presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe:

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis. 5 e 5 bis.
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco di zone di protezione speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale della aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n.37 del 12 settembre 2003).
- **DGR n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006** - Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti (2° Suppl. Straordinario BURL n. 8 del 20 febbraio 2006).
- **DGR n. VIII/3798 del 13 dicembre 2006** - Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle DDGGRR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti. (SO BURL n.2 del 8 gennaio 2007).

- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** - Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori (1° Suppl. Straordinario BURL n. 33 del 14 agosto 2007).
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4).
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 “Il Toffo” e nuova individuazione dell’ente gestore del SIC IT2010016 “Val Veddasca” (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate “Ambienti aperti alpini” e “Ambienti forestali alpini”. In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel rispetto delle:

- Misure di Conservazione generali (ossia vigenti su tutte le ZPS), di cui al seguente punto A,
- Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS, di cui al seguente punto B;
- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dai piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006;
- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS - prive di piano di gestione -, approvate con la DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015.

Al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

Nell'allegato 2 alla presente delibera sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione delle ZPS presenti in Lombardia.

Di seguito si riportano le misure di conservazione vigenti, applicabili alle aziende agricole:

a) Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del reg. UE n. 1307/2013
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- g) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

b) Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale:**1) ZPS in ambienti aperti alpini**

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli

- effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
 - c) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 o nei "Piani di assestamento forestale" di cui all'art. 47 c. 5 della l.r. 31/2008; detti Piani devono essere stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva. Affinché sia possibile consentire un'espressione della valutazione d'incidenza specifica dell'infrastruttura in previsione i Piani devono comprendere informazioni sulla localizzazione degli interventi in scala 1:10.000 e l'indicazione della larghezza, pendenza, raggio di curvatura e materiali utilizzati per la loro realizzazione. In sede progettuale, qualora siano apportate modifiche sostanziali nel tracciato delle strade rispetto a quanto previsto nel piano, dovrà essere effettuata nuova Valutazione di Incidenza.
 - è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
 - d) è vietata l'attività di imboscimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di dislivello che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera;
- b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 o nei "Piani di assestamento forestale" di cui all'art. 47 c. 5 della l.r. 31/2008; detti Piani devono essere stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva. Affinché sia possibile consentire un'espressione della valutazione d'incidenza specifica dell'infrastruttura in previsione i Piani devono

comprendere informazioni sulla localizzazione degli interventi in scala 1:10.000 e l'indicazione della larghezza, pendenza, raggio di curvatura e materiali utilizzati per la loro realizzazione. In sede progettuale, qualora siano apportate modifiche sostanziali nel tracciato delle strade rispetto a quanto previsto nel piano, dovrà essere effettuata nuova Valutazione di Incidenza.

- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di imboscimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perfluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve essere a questa conforme;
- f) è vietata l'irrorazione aerea;
- g) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- h) è vietata la distruzione dei formicai;
- i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

5) ZPS in ambienti agricoli

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risale

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser a questa conforme.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**Articolo 6, paragrafi 1 e 2****Recepimento nazionale**

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto Ministeriale 2 aprile 2014** - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).
- **Decreto Ministeriale 30 aprile 2014** – Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. n. 114 del 19 maggio 2014).
- **Decreto Ministeriale 2 dicembre 2015** – Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" .

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VII/14106 del 8 agosto 2003** - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario BURL n. 37 del 12 settembre 2003)

- **DGR n. VIII/5119 del 18 luglio 2007** – Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DD.GG.RR. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori. (1° Suppl. Straordinario BURL n.33 del 14 agosto 2007)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.).
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi.

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.,
- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda deve condurre le superfici aziendali che ricadono in SIC e ZSC nel rispetto delle:

- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA), cogenti per l'azienda agricola, previste dalle misure di conservazione approvate da Regione con delibere:
 - **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** che adotta le Misure di Conservazione relative ai SIC e le Misure sito-specifiche per 46 SIC;
 - **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** che approva le Misure di Conservazione relative al SIC IT2010012 "Brughiera del Dosso";
 - **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** che adotta, tra l'altro, le Misure di Conservazione relative per i 62 SIC, privi di un piano di gestione;
- Norme regolamentari (norme tecniche di attuazione – NTA) dei piani di gestione, redatti secondo le procedure di cui alla dgr n. VIII/1791 del 25 gennaio 2006.

Sulle superfici che ricadono in SIC, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, che non dispongono di un piano di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, l'azienda deve rispettare le seguenti disposizioni, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del reg. UE n. 1307/2013.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

Nell'allegato 3 alla presente delibera sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC e ZSC.

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
- pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i,

- pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.m.i.

Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Inoltre le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Buone condizioni agronomiche ambientali: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede il mantenimento degli alberi monumentali, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati³ o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Gli alberi monumentali sono identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico-agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

- 1) Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- 2) Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- 3) Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- 4) Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
- 5) In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

³ Per albero isolato si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone, riportate all'allegato C del Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi - Norme forestali regionali.

SETTORE

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1 febbraio 2002). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

⁽¹⁾ Attuazione dell’articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 178/2002:

- **Regolamento (CE) n. 852/2004:** articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004:** articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005:** articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005:** articolo 18;
- **Regolamento (CE) n. 470/2009:** articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27;
- **Regolamento (UE) n. 37/2010:** articolo 1 e allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Linee guida** approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del **15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005)
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa**, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (G.U. n. 107 del 10.05.2007)

- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR** del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008)
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE".
- **Decreto Direzione Generale Sanita' n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo» " (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

1. Gli operatori agricoli coinvolti nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:
 - essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
 - disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo
 - disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano
 - devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche
 - attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro, informando immediatamente le autorità competenti e i consumatori, in attuazione degli artt. 19 e 20 del Reg. CE 178/2002.
2. Gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno l'obbligo di:
 - realizzare il Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente;
 - datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
 - gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
 - far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.
3. Gli operatori agricoli sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, in attuazione dell'articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 178/2002:

Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Obblighi degli operatori del settore alimentare

Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato

ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA

I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1 Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o
- iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato

<p>dall'autorità competente;</p> <p>b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:</p> <p>i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o</p> <p>ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;</p> <p>c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.</p>
<p>3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:</p> <p>a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</p> <p>b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:</p> <p>i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o</p> <p>ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</p> <p>c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.</p>
<p>4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.</p>
<p>5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali</p>
<p>II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE</p> <p>A. Requisiti per i locali e le attrezzature</p> <p>1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.</p> <p>2. I locali per il magazzino del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.</p> <p>3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.</p> <p>4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzo.</p>
<p>B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto</p> <p>1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:</p> <p>a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;</p> <p>d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.</p> <p>2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.</p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III (CRITERI PER IL LATTE CRUDO) e se:</p> <p>a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o</p> <p>b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.</p>

<p>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI CAPITOLO I: UOVA 1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
<p>Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:</p>
<p>ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA <i>I. Disposizioni in materia di igiene</i></p>
<p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare: e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose; g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</p>
<p><i>II. Tenuta di registri</i></p>
<p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi; b) l'uso di sementi geneticamente modificate; e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</p>
<p>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sottospecificato:</p>
<p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 1. Immagazzinamento dei mangimi. I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p>
<p>2. Distribuzione Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto sia inviato alla destinazione giusta. Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate. I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.</p>
<p>Articolo 5(6) Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>
<p>Reg.(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>Capo III LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale Articolo 18 - Rispetto degli LMR.</p>
<p>1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi: a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III; b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura</p>

d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

- a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che
- b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Regolamento (CE) n. 470/2009 stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

Estratto articoli del Reg. (CE) n.470/2009

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

- a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
- b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
- b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.

2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

- a) un limite massimo di residui;
- b) un limite massimo di residui provvisorio;
- c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
- d) un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

- a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
- b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

- a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
- b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 23 Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
- b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi, sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 27 Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'agenzia una richiesta di parere sull'estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5. Si applica l'articolo 17.

Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010

Articolo 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Allegato "Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)".

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni relativi a:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali, vengono controllati nell'ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004** del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- **D.Lgs. 16-3-2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999,

n.336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), e successive modifiche e integrazioni (**D.Lgs. n. 232 del 9 novembre 2007** (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o producono latte, uova, miele.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o produce latte, uova, miele, deve rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa.

In particolare:

1) Divieto di somministrazione, detenzione in azienda, immissione sul mercato e trasformazione

1.1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006:

a) divieto di somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;

b) divieto di detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché di immissione sul mercato o di macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;

c) divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto 1.1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;

d) divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);

e) divieto di trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.

1.2. nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1.1.

Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.

2) Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

2.1. animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

2.2. animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

2.3. prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 2.1 e 2.2.

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 200/2010** " Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" – GU n. 282 del 02 dicembre 2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva suini ha l'obbligo di:

a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata in BDR/BDN attraverso un codice aziendale e di allevamento, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 7 giorni.

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN

L'agricoltore è tenuto a riportare nel registro di stalla il numero degli animali presenti in azienda alla data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 giorni dall'evento ed il numero di animali nati/ morti entro 30 giorni dall'evento. Inoltre ogni qualvolta movimenta i capi deve compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV) e inviarne copia all'Autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l'aggiornamento in BDN/BDR.

c) Identificare correttamente i capi

L'agricoltore è tenuto ad assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio che riporta il codice allevamento (e non è individuale), prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

Il tatuaggio è apposto sull'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti. È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale).

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
 - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1) - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni
- **D.M. 7 giugno 2002** "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166).
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P** concernente l'abolizione dell'obbligo al rilascio del passaporto per animali della specie bovina-bufalina.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamento bovino/bufalino.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il beneficiario dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità che alleva bovini e /o bufalini, ha l'obbligo di:

- a) **Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale**
L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 7 giorni.
- b) **Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN**
L'allevatore è tenuto a:
 - riportare sul registro di stalla:
 - le nascite entro 3 giorni dall'avvenuta marcatura;

- le morti entro 3 giorni dall'evento;
- le movimentazioni, corredate da modello 4 debitamente compilato, entro 3 giorni dall'evento;

- comunicare le movimentazioni in entrata e in uscita (comprese anche nascite e morti) entro 7 giorni dall'evento all'ente delegato o, in caso di registro informatizzato, entro 3 giorni dall'evento per l'aggiornamento in BDR/BDN.

Inoltre in caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- inviare entro 7 giorni all'Autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) il passaporto, laddove sia stato stampato.

Infine in caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- aggiornare la BDR/BDN entro 2 giorni dalla denuncia di furto/smarrimento;
- consegnare all'ASL entro 2 giorni il relativo passaporto, laddove sia stato stampato.

c) **Identificare correttamente i capi**

L'allevatore deve identificare i capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e deve trasmetterla entro 7 giorni alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN e ai fini del rilascio del passaporto. In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale. Tale modalità vale anche per i capi nati nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2015 ed il 30 aprile 2015 in Regione Lombardia non destinati a scambi comunitari (nota MS n.0011777-04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P.).

Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell'Ente Delegato, deve sempre accompagnare l'animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale. Se un bovino, dotato di passaporto, viene introdotto in allevamento, l'allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di smarrimenti di passaporti, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti.

In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Servizio Veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive. L'allevatore che introduce in allevamento un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine.

L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, è tenuto a re-identificarlo entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera ed a registrarne in Banca Dati Regionale/Nazionale l'importazione, conformemente alla normativa vigente, direttamente o tramite ente delegato, entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera.

Non occorre procedere all'identificazione di animali importati da Paesi terzi destinati ad un macello situato nel territorio nazionale e che debbano essere effettivamente macellati entro i venti giorni successivi ai controlli di ispezione frontaliera.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). - Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)

D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti ovicaprini. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

a) Registrare l'azienda in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale

L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni.

b) Avere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN

L'allevatore è tenuto a possedere un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l'azienda. E' prevista la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004.

La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale devono essere obbligatoriamente riportati nel registro aziendale e in BDR/BDN. Per i capi con identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla partita sull'apposito registro per partite.

L'allevatore ha inoltre l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo di ogni anno. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).

A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto (modello IV). Ogni spostamento degli animali deve essere comunicato all'Autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni dall'evento al fine di registrarli in BDR/BDN. Le registrazioni sul registro di stalla devono essere effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento individualmente e non per partita.

c) Identificare correttamente i capi

Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della loro movimentazione mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima della movimentazione mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale. E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

In caso di smarrimento/illeggibilità della marca, il detentore degli animali è tenuto a richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

L'allevatore che introduce in azienda un capo proveniente da un Paese comunitario, è tenuto solamente a registrare i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale, in quanto l'animale mantiene lo stesso identificativo del Paese di origine.

L'allevatore che invece introduce in allevamento un capo proveniente da Paesi terzi, qualora l'animale non sia destinato direttamente alla macellazione entro 5 giorni successivi all'introduzione in azienda, è tenuto a re-identificarlo entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lasci l'azienda.

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità' n. 29956 del 30 novembre 2001** - Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia. (BURL S.O. n.52 del 24.12.2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - a. proteine animali trasformate,
 - b. gelatina ricavata da ruminanti,
 - c. prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - d. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico e fosfato tricalcico"),
 - e. mangimi contenenti le proteine di cui sopra,
- c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) - Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare MiPAAF 30/10/2002** Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro della salute 26/02/2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Recepimento regionale

- **DGR 6 marzo 2015 n. X/3233** "Approvazione delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - (di concerto con il vicepresidente Mantovani e gli assessori Aprea e Terzi)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che utilizza prodotti fitosanitari ha l'obbligo di:

- a) rispettare correttamente le modalità di impiego dei prodotti, facendo particolare attenzione a:
 - rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta;
 - utilizzo di prodotti autorizzati rispetto le colture trattate;
 - corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente;
 - dotazione di dispositivi di protezione individuale;
 - rispetto dei tempi di carenza.

DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - Allegato VI, Punto VI.1 – DM 22 gennaio 2014 (PAN).

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non si possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
 - un locale appositamente costituito;
 - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
 - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
 - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

b) tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, procedere al suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservarlo per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.).

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e

sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

c) conservare per il periodo di tre anni la documentazione prevista per legge:

- in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari. Per i prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN): fatture di acquisto e copia dei moduli di acquisto di tali prodotti.
- in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

d) possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità (nel caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN)). Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

Si evidenzia che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente CGO per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE

Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

D.Lgs. 7-7-2011 n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2011, n. 180).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non

sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) - Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale

D.Lgs. 7-7-2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2011, n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti suinicoli. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
 - b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
 - I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
 - 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
 - II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
 - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,

- riposare e alzarsi con movimenti normali,

- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;

- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,

- il mozzamento di una parte della coda,

- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,

- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

1) I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

2) Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni ed esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla **Legge 27/12/2004, n. 306** (G.U. 27/12/2004, n. 302) e successive modificazioni
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001**, n. 10 (G.U. n. 277 del 28/11/2001)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità con allevamenti zootecnici. Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Criteri di gestione obbligatori: impegni applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane

di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
--

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i.

Le sanzioni amministrative di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA, che si applica ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di condizionalità, nel 2016, si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

Allegato 2 - Aree natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

N. SITO	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
1	IT2010007	PALUDE BRABIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE	SIC/ZPS
2	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIDE	ZPS
3	IT2010501	LAGO DI VARESE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGGIATE, CAZZAGO BRABIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE	ZPS
4	IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	PROVINCIA DI VARESE	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE	ZPS
5	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
6	IT2020302	MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
7	IT2020303	VALSOLDA	VALSOLDA	CO	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 240 del 14.07.2010	Burl. n. 32 10/08/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
8	IT2030301	MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, VALMADRERA, PESCATE	LC	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE MONTE BARRO	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
9	IT2030601	GRIGNE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
10	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	LANZADA	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 21 del 24/6/2011	Burl. n.30 27/07/2011	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZSC/ZPS
11	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	CHIESA IN VALMALENCO	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 83 26/11/2010	Burl. n. 50 15/12/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZSC/ZPS
12	IT2040018	VAL CODERA	NOVATE MEZZOLA	SO	COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DAC 2010/23	Burl n. 43 27/10/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZSC/ZPS

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N. SITO	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
13	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 88 del 1.6.2011	Burl n.30 27/07/2011	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZSC/ZPS
14	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO/SO	ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA	DAC n. 14 del 15/09/2010	Burl. n. 39 29/09/2010	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
15	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGLIO, VIONE	BS SO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO DELLO STELVIO			AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
16	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAILOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO, FUSINE, ROGOLÒ, TARTANO	SO	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	DAC n. 2 24.01.2011	Burl n. 6 09/02/2011	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
17	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	DAC n. 14 del 27.09.2010	Burl n. 40 06/10/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ZPS
18	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALIACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ZPS
19	IT2040601	BAGNI DI MASINO- PIZZO BADILE- VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDÀ ROSSA	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	PROVINCIA DI SONDRIO	DCD n. 84 26/11/2010	Burl n. 50 15/12/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
20	IT2040602	VALLE DEI RATTI- CIME DI GAIAZZO	NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	DA 24/27.9.2010	Burl n.43 27/10./2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
21	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	WWF OASI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	SIC/ZPS
22	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	PROVINCIA DI MILANO	DCD n. 10/2011	Burl n. 14 06/04/2011	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
23	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	SIC/ZPS
24	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	PARCO OGLIO NORD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	SIC/ZPS

N. SITO	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
25	IT2060301	MONTE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	D G R 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
26	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	D G R 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
27	IT2060304	VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	D G R 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
28	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRÀ, LENNA, MEZZOLODO, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESSEDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGGIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	DCA n. 43 30.09.2010	Burl n. 8 23/02/2011	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
29	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	VALBONDIONE	BG	AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA VALBELVISO BARBELLINO	D.C.D. 12.06.2010	Burl n. 28 14/07/2010	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS
30	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	DGR 578/6.6.2012	Burl n.24 11/06/2012	ZONE UMIDE	SIC/ZPS
31	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ZPS
32	IT2070302	VAL CAFFARO	BAGOLINO	BS	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ZPS
33	IT2070303	VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822/16.12.2009		AMBIENTI FORESTALI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
34	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDÉGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	DA n. 24 26/09/2014	Burl n. 44 29/10/2014	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	ZPS

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N. SITO	CODICE ZFS	NOME ZFS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZFS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
35	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	DA N. 3 28.01.2011	Burl n. 6 9/02/2011	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	ZPS
36	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 26 del 28/03/2011	Burl n. 20 18/05/2011	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	SIC/ZPS
37	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 22 del 28/03/2011	Burl n. 20 18/05/2011	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	SIC/ZPS
38	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 32 del 28/03/2011	Burl n. 20 18/05/2011	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	SIC/ZPS
39	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	ABBiateGRASSO, BEREGRUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, BORGO SAN SIRO, CARONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALÒ, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'	MI PV VA	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
40	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	RISAIE - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
41	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 84/71070 del 18/11/2014	BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 7/10/2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
42	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 84/71070 del 18/11/2014	BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 7/10/2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
43	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PIEVE PORTO MORONE	PV	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 84/71070 del 18/11/2014	BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 7/10/2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS

N. SITO	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
44	IT2090001	MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	COMUNE DI SOMAGLIA	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	SIC/ZPS
45	IT2090501	SENNA LODIGIANA	GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
46	IT2090502	GARZAE DEL PARCO ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSTICO	CR LO	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE ADDA SUD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
47	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
48	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	SAN ROCCO AL PORTO	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
49	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	PROVINCIA DI LODI	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
50	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE OGLIO NORD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE	ZPS
51	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE OGLIO NORD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE	SIC/ZPS
52	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	BS CR	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE OGLIO NORD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL SO n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
53	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011	Burl n.15 13/04/2011	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
54	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011	Burl n.15 13/04/2011	ZONE UMIDE	ZPS
55	IT20A0501	SPINADESCO	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011	Burl n.15 13/04/2011	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
56	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011	Burl n.15 13/04/2011	ZONE UMIDE	ZPS
57	IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011	Burl n.15 13/04/2011	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
58	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN	COMUNE DI CARONARA DI PO	DCC n. 40 29/11/2011	Burl n. 13 25/03/2012	AMBIENTI FLUVIALI	SIC/ZPS
59	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE	DGR 10822 del 16.12.2009		AMBIENTI FLUVIALI	SIC/ZPS
60	IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	COMUNE DI OSTIGLIA	DCC n. 80 21/12/2010	Burl n.2 12/01/2011	ZONE UMIDE	ZPS
61	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO	DAC n.15 del 21/09/2010	Burl n. 13 30/03/2011	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
62	IT20B0010	VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO	DAC n.12 del 21/09/2010	Burl n. 13 30/03/2011	AMBIENTI FLUVIALI	SIC/ZPS

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N. SITO	CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	PIANO DI GESTIONE APPROVATO O MISURE SITO SPECIFICHE	BURL	TIPOLOGIA AMBIENTALE	TIPO SITO
63	IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	CORPO FORESTALE DELLO STATO	DD n. 11/2010	Burl n. 7 16/02/2011	AMBIENTI FLUVIALI	SIC/ZPS
64	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, CASALROMANO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE OGLIO SUD	DAC n. 15 del 16/03/2011	Burl n. 13 30/03/2011	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	ZPS
65	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	COMUNE DI POMPONESCO	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL 50 n. 50 del 10.12.2015	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
66	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	PROVINCIA DI MANTOVA	DCP n.16 del 30/03/2011	Burl n. 16 20/04/2011	AMBIENTI FLUVIALI	ZPS
67	IT2030008	IL TOFFO	CALCO, PONTIDA, VILLA D'ADDA	LC- BG	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE ADDA NORD	DGR X/4429 del 30.11.2015	BURL 50 n. 50 del 10.12.2015	ZONE UMIDE, AMBIENTI FLUVIALI, AMBIENTI AGRICOLI	ZPS

Allegato 3 - Aree natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOVE COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
1	IT2010001	LAGO DI GANNA	ZSC	BEDERO VALCUVIA VALGANNA	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856/19/12/84	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	DAC n.28 - 28/11/2007 BURL SO n. 52/27.12.2007	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
2	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ZSC	BRINZIO INDUNO OLONA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
3	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	ZSC	BRINZIO CASTELLO CABIAGLIO COCQUIO - TREVISAGO CUVIO LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	DAC 13/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
4	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	ZSC	BARASSO COCQUIO - TREVISAGO COMERIO GAVIRATE LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	DAC 14/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
5	IT2010005	MONTE MARTICA	ZSC	BEDERO VALCUVIA BRINZIO INDUNO OLONA RANCIO VALCUVIA VALGANNA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI - l.r. 17/19.03.84	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
6	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	SIC	BARDELLO BIANDRONNO BREGANO	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
7	IT2010007	PALUDE BRABBIA	SIC	CASALE LITTA CAZZAGO BRABBIA INARZO TERNATE VARANO BORGHI	VA	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA - DCR 1855/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
8	IT2010008	LAGO DI COMABIO	SIC	MERCALLO COMABIO TERNATE VERGIATE VARANO BORGHI	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	DAC 7/13.7.2007 BURL n. 38/19.09.2007	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
9	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	SIC	SESTO CALENDE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO -	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
10	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	SIC	GOLASECCA SOMMALOMBARDO VERGIATE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
11	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	SIC	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE BESNATE SOMMALOMBARDO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
12	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	SIC/ZSC	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	DCP n. 6 del 11/04/2014 BURL n. 18/30.04.2014	DGR n. 1873 del 23 05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014
13	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	SIC	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
14	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	SIC	BERNATE TICINO BOFFALORA SOPRA TICINO CASTANO PRIMO CUGGIONO NOSATE ROBECCHETTO CON INDUNO TURBIGO LONATE POZZOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 50 del 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
15	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	SIC	CASTELNOVETTO COZZO ROSASCO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 23 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
16	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	SIC	ABBATEGRASSO BESATE MORIMONDO MOTTA VISCONTI OZZERO BEREGUARDO BORGO SAN SIRO CASSOLNOVO GAMBOLO VIGEVANO ZERBOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
17	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	SIC	CASTELNOVETTO COZZO SANT' ANGELO LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 31 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
18	IT2080004	PALUDE LOJA	SIC	ZEME	PV	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA DCR 758/1.10.87	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 24 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
19	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	SIC	CANDIA LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 27 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
20	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	SIC	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 29 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
21	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	SIC	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
22	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	SIC	SCALDASOLE	PV	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 30 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
23	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	SIC	LOMELLO MEDE	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 25 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
24	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	SIC	SARTIRANA LOMELLINA TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
25	IT2080011	ABBAZIA ACQUALUNGA	SIC	FRASCAROLO MEDE TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	RISERVA NATURALE ABBAZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 20 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
26	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	SIC	GALLIAVOLA PIEVE DEL CAIRO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.96	COMUNE DI GALLIAVOLA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
27	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	SIC	VIGEVANO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	DAC n.3 del 16.03.2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
28	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	SIC	BEREGUARDO CARONARA AL TICINO TORRE D' ISOLA ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
29	IT2080015	SAN MASSIMO	SIC	GARLASCO GROPELLO CAIROLI ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
30	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	SIC	GARLASCO ZERBOLO*	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
31	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SIC	SAN GENESIO ED UNITI SANT' ALESSIO CON VIALONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA - DCR 1733/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 26 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
32	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SIC	SAN GENESIO ED UNITI	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA - DCR 1330/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 22 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
33	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	SIC	LINAROLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
34	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	SIC	BRESSANA BOTTARONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
35	IT2080021	MONTE ALPE	SIC	MENCONICO ROMAGNESE VARZI	PV	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	DCA 250/26.05.2011 BURL n. 24/15.06.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
36	IT2020001	LAGO DI PIANO	SIC	BENE LARIO CARLAZZO PORLEZZA	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
37	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	SIC	CORTENOVA ESINO LARIO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	DAC n. 32 29.11.2012 BURL n. 52/27.12.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
38	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	ZSC	ABBADIA LARIANA BALLABIO LECCO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		PROVINCIA DI LECCO	DCP 63/16.10.2008 BURL n. 2/14.01.2009	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
39	IT2020002	SASSO MALASCARPA	SIC	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA VALMADRERA	CO	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	dgr 19609/26.11.2004 BURL n. 52/21.12.2004	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
40	IT2030003	MONTE BARRO	SIC	GALBIATE MALGRATE PESCATO VALMADRERA	LC	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
41	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	SIC	CASNATE CON BERNATE COMO SENNA COMASCO	CO		PROVINCIA DI COMO	D.C.P. 69/27.10.2008 BURL n. 23/10.06.2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
42	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	SIC	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - D.C.R. N. 1796/15.11.84	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
43	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	SIC	ALBAVILLA ALSERIO ANZANO DEL PARCO ERBA MONGUZZO	CO	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	DCA n.60/20.12.2010 BURL n. 1/5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
44	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	SIC	ERBA EUPILIO MERONE PUSIANO BOSISIO PARINI CESANA BRIANZA ROGENO	CO	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
45	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	SIC	CALOLZIOCORTE OLGINATE	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
46	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	SIC	BRIVIO CISANO BERGAMASCO MONTE MARENZO	LC	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
47	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	ZSC	APPIANO GENTILE CASTELNUOVO BOZZENTE TRADATE	CO	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate	DAC n.2 del 16/03/2011 BURL n.15/13.04.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
48	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	ZSC	CERNUSCO LOMBARDONE LOMAGNA MERATE MISSAGLIA MONTEVECCHIA OLGiate MOLGORA OSNAGO PEREGO VIGANO` ROVAGNATE SIRTORI	LC	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
49	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	SIC	CARUGO	CO	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	COMUNE DI CARUGO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
50	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	SIC	MERATE	LC	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	COMUNE DI MERATE	DCC n.6 del 21/03/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
51	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	SIC	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
52	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	SIC	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
53	IT2040003	VAL FEDERIA	ZSC	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 64/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
54	IT2040004	VALLE ALPISELLA	SIC	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
55	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	ZSC	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 65/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
56	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	ZSC	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 66/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
57	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	ZSC	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 67 /28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
58	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	SIC	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
59	IT2040009	VALLE DI FRAELE	SIC	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
60	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	SIC	BORMIO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
61	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO VAL NERA	ZSC	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 68/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
62	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	SIC	GROSIO LIVIGNO VALDIDENTRO VALDISOTTO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 12/27.2.2008 BURL n. 16/16.04.2008	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
63	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	SIC	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
64	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	SIC	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	CONSORZIO PARCO DELLO STELVIO		
65	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	SIC	VALDISOTTO	SO	RISERVA NATURALE PALLIACCIO DI OGA - DCR 1795/15.11.84	Comunità Montana Alta Valtellina		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
66	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAI DI SCERSCEN E DEL VENTINA E MONTE MOTTA - LAGO PALLU'	ZSC	LANZADA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
67	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	ZSC	CHIESA IN VALMALENCO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
68	IT2040018	VAL CODERA	ZSC	NOVATE MEZZOLA	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
69	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	SIC	VAL MASINO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
70	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	SIC	ARDENNO BUGLIO IN MONTE VAL MASINO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
71	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	ZSC	MONTAGNA IN VALTELLINA SPRIANA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
72	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	ZSC	GERA LARIO SORICO DUBINO NOVATE MEZZOLA VERCEIA	CO	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29. 09.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
73	IT2040023	VALLE DEI RATTI	ZSC	NOVATE MEZZOLA VERCEIA	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DA 24/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
74	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	SIC	CORTENO GOLGI SERNIO TIRANO VILLA DI TIRANO	BS		PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
75	IT2040025	PIAN GEMBRO	SIC	VILLA DI TIRANO	SO	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO DCR 1180/28.07.88	Comunità Montana Valtellina di Tirano	DAC 14 del 26/04/2010 BURL n. 52/30.12.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
76	IT2040026	VAL LESINA	ZSC	ANDALO VALTELLINO DELEBIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 34 del 13/09/2010 BURL n. 38/ 22.09.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
77	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	ZSC	ANDALO VALTELLINO COSIO VALTELLINO GEROLA ALTA PEDESINA RASURA ROGOLO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC n. 35 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
78	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	ZSC	ALBAREDO PER SAN MARCO BEMA GEROLA ALTA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC n.10 del 26/04/2011 BURL n. 22/1.06.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
79	IT2040029	VAL TARTANO	ZSC	MEZZOLDO TARTANO	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 36/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
80	IT2040030	VAL MADRE	ZSC	COLORINA FORCOLA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 37/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
81	IT2040031	VAL CERVIA	ZSC	CAIOLO CEDRASCO FUSINE	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 38/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
82	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	ZSC	ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO VALTELLINO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 39/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
83	IT2040033	VAL VENINA	ZSC	VALBONDIONE PIATEDA	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 40/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
84	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	ZSC	CASTELLO DELL'ACQUA CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 41/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
85	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	ZSC	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 42/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
86	IT2040036	VAL BELVISO	ZSC	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	DAC 43/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
87	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	ZSC	AVERARA CUSIO MEZZOLDO SANTA BRIGIDA GEROLA ALTA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
88	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	ZSC	BRANZI ISOLA DI FONDRA LENNA MIOIO DE' CALVI VALNESRA OLMO AL BREMBO PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE PIAZZOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
89	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	ZSC	BRANZI CARONA GANDELLINO VALGOGLIO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
90	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	ZSC	AZZONE SCHILPARIO VILMINORE DI SCALVE	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
91	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	ZSC	ARDESIO CASTIONE DELLA PRESOLANA CLUSONE COLERE FINO DEL MONTE VILMINORE DI SCALVE GANDELLINO GROMO OLTRESSENDA ALTA ONORE ROVETTA VALBONDIONE VILLA D' OGNA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
92	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	SIC	AZZONE BORNO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE, DCR.895 30/01/85	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	DGR 10822 del 16/12/2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
93	IT2060007	VALLE ASININA	ZSC	CAMERATA CORNELLO CASSIGLIO SAN GIOVANNI BIANCO TALEGGIO VEDESETA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
94	IT2060008	VALLE PARINA	ZSC	DOSSENA LENNA OLTRE IL COLLE SAN GIOVANNI BIANCO SERINA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
95	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	ZSC	ARDESIO GORNO OLTRE IL COLLE ONETA PARRE PREMOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
96	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	SIC	SOLTO COLLINA	BG	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO DCR. 2015 25/03/85	Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
97	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	SIC	PONTERANICA SORISOLE VILLA D'ALME'	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
98	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	SIC	BERGAMO	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
99	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	SIC	CARAVAGGIO	BG	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - DCR 1894/5.02.85	COMUNE DI CARAVAGGIO	DGR N. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
100	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	SIC	PUMENENGO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
101	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	SIC	TORRE PALLAVICINA ORZINUOVI ROCCAFRANCA SONCINO	BG	RISERVA NATURALE BOSCO DE' L'ISOLA DCR 196 28/05/91	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
102	IT2050001	PINETA DI CESATE	SIC	CESATE, LIMBIATE GARBAGNATE MILANESE SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - L.R. 31/20.08.76	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
103	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	SIC	BARLASSINA CERIANO LAGHETTO CESANO MADERNO COGLIATE LAZZATE LENTATE SUL SEVESO MISINTO SEVESO SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE - L.R. 31/20.08.76	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
104	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	SIC	BESANA IN BRIANZA CORREZZANA LESMO TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
105	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	SIC	TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	DCA n. 59 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
106	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	SIC	BOFFALORA SOPRA TICINO MAGENTA ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
107	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	SIC	ARLINO POGLIANO MILANESE VANZAGO	MI	RISERVA NATURALE BOSCO DI VANZAGO - DCR 2113/27.03.85	WWF -Oasi		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
108	IT2050007	FONTANILE NUOVO	SIC	BAREGGIO	MI	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	Città Metropolitana di Milano	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
109	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	SIC	CUSAGO	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	Città Metropolitana di Milano	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
110	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	SIC	PANTIGLIATE RODANO SETTALA	MI	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	Città Metropolitana di Milano	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
111	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	SIC	LACCHIARELLA	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	Città Metropolitana di Milano	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
112	IT2090001	MONTECCHIE	SIC	SOMAGLIA	LO	RISERVA NATURALE MONTECCHIE - DCR 1177/28.07.88	COMUNE DI SOMAGLIA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
113	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	SIC	COMAZZO MERLINO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
114	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	SIC	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
115	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	SIC	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
116	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	SIC	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
117	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	SIC	SPINO D'ADDA BOFFALORA D'ADDA GALGAGNANO ZELO BUON PERSICO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOMESITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
118	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	SIC	CAVENAGO D'ADDA CORTE PALASIO SAN MARTINO IN STRADA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
119	IT2090008	LA ZERBAGLIA	SIC	CREDERA RUBBIANO CAVENAGO D'ADDA TURANO LODIGIANO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
120	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	SIC	BERTONICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
121	IT2090010	ADDA MORTA	SIC	FORMIGARA CAMAIRAGO CASTIGLIONE D'ADDA	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
122	IT2090011	BOSCO VALENTINO	SIC	CAMAIRAGO CAVACURTA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - I.r. 81/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
123	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	SIC	PONTE DI LEGNO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - I.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
124	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	SIC	EDOLO INCUDINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - I.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
125	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	SIC	EDOLO TEMU'	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
126	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	SIC	EDOLO PONTE DI LEGNO SAVIORE DELL'ADAMELLO TEMU'	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
127	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALLINERA	SIC	EDOLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
128	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	SIC	BERZO DEMO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
129	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	SIC	BERZO DEMO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
130	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	SIC	SAVIORE DELL'ADAMELLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
131	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	SIC	CEVO SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
132	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	SIC	PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
133	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	SIC	CETO CIMBERGO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
134	IT2070014	LAGO DI PILE	SIC	CETO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
135	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	SIC	BRAONE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
136	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	SIC	BRENO NIARDO PRESTINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
137	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	SIC	CORTENO GOLGI	BS	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	COMUNE CORTENO GOLGI	DCC n. 4 del 5/04/2014 BURL n. 21/21.05.2014	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
138	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	SIC	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
139	IT2070016	CIMA COMER	SIC	GARGNANO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
140	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	SIC	VOBARNO	BS	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	COMUNE DI VOBARNO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
141	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	ZSC	SERLE	BS	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - DCR 2080 27/03/85	COMUNE DI SERLE	DAC 4/16.9.2010 BURL n. 39/ 29.9. 2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
142	IT2070020	TORBIERE D' ISEO	SIC	CORTE FRANCA ISEO PROVAGLIO D' ISEO	BS	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO - DCR 1846/19.12.84	Ente Gestore della Riserva Naturale Torbiere del Sebino	dgr 3578/6.6.2012 BURL n. 24/11.06.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
143	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	SIC	PIANENGO RICENGO	CR	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	Ente Gestore del Parco Regionale del Senio		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
144	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	SIC	CASALETTO DI SOPRA ROMANENGO TICENGO	CR	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
145	IT20A0019	BARCO	SIC	ORZINUOVI SONCINO	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
146	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	SIC	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA GENIVOLTA	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
147	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	SIC	VILLACHIARA, GENIVOLTA AZZANELLO	BS	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA DCR 1329 31/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
148	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	SIC	AZZANELLO CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
149	IT20A0020	GABBIONETA	SIC	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
150	IT20A0004	LE BINE	SIC	CALVATONE ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759 01/10/87	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
151	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	SIC	PIZZIGHETTONE	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	Ente Gestore Parco Regionale Adda Sud		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
152	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	SIC	MARCARIA	MN	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
153	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	SIC	CANNETO SULL' OGLIO	MN	PARCO DELL'OGLIO SUD - L.r. 17/16.04.88	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
154	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	SIC	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	PARCO DELL'OGLIO SUD - L.r. 17/16.04.88	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
155	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	SIC	MARCARIA	MN	PARCO DELL'OGLIO SUD - L.r. 17/16.04.88	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
156	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	SIC	BORGOFORTE MARCARIA MOTTEGGIANA SUZZARA VIADANA	MN	PARCO DELL'OGLIO SUD - L.r. 17/16.04.88	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
157	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	SIC	CAVRIANA MONZAMBANO	MN	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	DAC n.11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
158	IT20B0011	BOSCO FONTANA	SIC	MARMIROLO	MN	RISERVA NATURALE BOSCO FONTANA D.M.29.03.72- D.M.10.04.76	CORPO FORESTALE DELLO STATO	DD n. 11/2010 BURL n. 7/16.02.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
159	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	SIC	CURTATONE MANTOVA PORTO MANTOVANO RODIGO	MN	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DCR 1739 11/10/84 / PARCO DEL MINCIO - L.r. 47/8.09.84	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	DAC n.10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
160	IT20B0010	VALLAZZA	SIC	MANTOVA VIRGLIO	MN	RISERVA NATURALE VALLAZZA DCR 102 24/01/91	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	DAC n.12 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
161	IT20B0016	OSTIGLIA	SIC	OSTIGLIA, SERRAVALLE A	MN	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	COMUNE DI OSTIGLIA	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
162	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	SIC	OSTIGLIA	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA - DCR 1966/6.03.85	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	dgr 10822/16.12.2009	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
163	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	SIC	BORGOFRANCO SUL PO CARONARA DI PO	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI - DCR 566/29.01.87	COMUNE DI CARONARA PO	DCC n. 40 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
164	IT2040037	RIFUGIO FALK	SIC	GROSIO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 56/28.09.2012 BURL n.45/7.11.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
165	IT2040038	VAL FONTANA	ZSC	CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP n. 82 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
166	IT2040039	VAL ZERTA	ZSC	CAMPODOLCINO SAN GIACOMO FILIPPO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 62/29.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
167	IT2040040	VAL BODENGO	ZSC	GORDONA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	DCP 61/20.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
168	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	ZSC	GORDONA MESE NOVATE MEZZOLA PRATA CAMPORACCIO SAMOLACO	SO		COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10. 2010	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
169	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	SIC	ANGERA	VA		PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
170	IT2010016	VAL VEDDASCA	SIC	AGRA CURIGLIA CON MONTEVIASCO DUMENZA MACCAGNO PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE TRONZANO LAGO MAGGIORE VEDDASCA	VA		COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
171	IT2010017	PALUDEBOZZA-MONVALLINA	SIC	BESOZZO MONVALLE	VA		PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
172	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	ZSC	DOSSO DEL LIRO LIVO	CO		PROVINCIA DI COMO	DCP 39/30.05.2011 BURL n. 26/29.06.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
173	IT2070021	VALVESTINO	SIC	CAPOVALLE GARGNANO MAGASA TIGNALE VALVESTINO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
174	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	SIC	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - L.r. 58/15.09.89	COMUNITA' MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
175	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	SIC	CEDEGOLO PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - I.r. 79/16.09.83	COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
176	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	SIC	PROSERPIO, CANZO, LONGONE AL SEGRINO, EUPILIO	CO	PLIS DGR 602/17.07.84	CONSORZIO PARCO LAGO SEGRINO	DA 9/3.6.2010 BURL n. 24/16.6.2010	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
177	IT2020011	SPINA VERDE	SIC	COMO, DREZZO, CAVALLASCA, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA CAPIAGO INTIMIANO	CO	PARCO REGIONALE SPINA VERDE - I.r. 10/4.03.93	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
178	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	SIC	TREZZO SULL'ADDA	MI	PARCO DELL'ADDA NORD - I.r. 80/16.09.83	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
179	IT2080014	CHIAVICA DEL MORO	SIC	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	PARCO DEL MINCIO - I.r. 47/8.09.84	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	DAC 9/16.03.2011 BURL n. 13/30.03.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
180	IT2080015	POMPONESCO	SIC	POMPONESCO	MN	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	COMUNE DI POMPONESCO		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
181	IT20A0018	CAVE DANESI	SIC	SONCINO, CASALETTO DI SOPRA	CR		PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
182	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	SIC	CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR		PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
183	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	SIC	GUSSOLA	CR		PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
184	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	SIC	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
185	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	SIC	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	RISERVA NATURALE - DCR 178/6.02.2001	PROVINCIA DI CREMONA	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
186	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	SIC	GENIVOLTA, AZZANELLO, VILLACHIARA	CR	PARCO DELL'OGGLIO NORD - l.r. 18/16.04.88	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
187	IT2060016	VALPREDINA	SIC	CENATE SOPRA	BG	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	WWF Oasi	DG n.31 18.01.2012 BURL n. 6/08.02.2012	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015

Serie Ordinaria n. 14 - Martedì 05 aprile 2016

N° SITO	COD. SITO	NOME SITO	TIPO SITO	NOME COMUNE	PRDV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE APPROVATO	MISURE DI CONSERVAZIONE
188	IT2010021	SABIE D'ORO	SIC	BREBBIA, ISPRÀ	VA		PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
189	IT2010022	ALNETE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	SIC	VARESE, BODIO LOMNAGO, GALLIATE LOMBARDO, BUGUGGIATE, AZZATE.	VA		PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
190	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	SIC	CUASSO AL MONTE	VA		PROVINCIA DI VARESE		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015
191	IT2010018	MONTE SANGIANO	ZSC	SANGIANO, CITTIGLIO, CARAVATE, LAVENO MOMBELLO	VA		Comunità Montana Valli del Verbano	DA n. 5 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n. 50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
192	IT2010019	MONTE DELLA VALCUVIA	ZSC	CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA		Comunità Montana Valli del Verbano	DA n. 6 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n. 50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014
193	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	SIC	ROGNANO	PV	MONUMENTO NATURALE - DCR 1331/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015